

Tabaccai

Contratto di Assicurazione a copertura dell'attività per i rischi:
Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2023
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2023
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2023

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile dei tabaccai in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto nonché la tutela legale e l'assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali di proprietà, impianti) e/o al contenuto (es: generi di tabaccheria, valori), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, scoppio, fumo, gas, fuoriuscita d'acqua.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita delle cose assicurate (contenuto, danaro, valori bollati, tabacchi) poste nei locali della tabaccheria indicati in polizza in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile":** la garanzia assicura il risarcimento (i) dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, compreso l'acquirente, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché attività complementari (es: partecipazione a fiere, servizio di vigilanza, detenzione di cani); (ii) dei danni patrimoniali involontariamente cagionati ai giocatori in conseguenza di un fatto accidentale connesso allo svolgimento dell'attività di ricevitore e/o concessionario di lotterie e pronostici.
L'assicurazione vale anche:
(i) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;
(ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato. La garanzia opera (i) a favore del contraente e per i suoi dipendenti e familiari collaboratori per danni extracontrattuali e procedimenti penali e (ii) solo a favore del contraente per le controversie civili.
- ✓ **Garanzia "assistenza":** la garanzia assicura le seguenti prestazioni in caso di sinistro: consulti medici telefonici, invio di un medico o di un'ambulanza, interventi di emergenza per rimanti idraulici ed elettrici, interventi di emergenza su serrature (in caso di furto o incendio), invio di una guardia giurata, invio di un vetraio.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l'assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto (i); (iii) tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata. Sono altresì escluse: sanzioni, penali, multe o ammende nonché la perdita, la distruzione o il deterioramento di denaro o di titoli al portatore.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "assistenza": le prestazioni o spese non autorizzate da Mapfre Asistencia S.A.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “incendio” sono esclusi:

- ! i danni da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;
- ! i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ! i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente, nonché di terzi;
- ! i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, cedimento del terreno;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione;
- ! i danni indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- ! i danni di smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in spazi comuni o in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i valori e valori bollati e più di 45 giorni per il contenuto, tabacchi e accenditori in metallo prezioso;
- ! i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile”, l'assicurazione non comprende:

- ! i danni che siano conseguenza delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi;
- ! i danni derivanti da obbligazione di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- ! i danni da furto;
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore;
- ! i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non abilitata;
- ! i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ! i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- ! i danni dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- ! i danni da detenzione di esplosivi;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;
- ! i danni derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal Lgs. 196 del 30/06/2003;
- ! i danni derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo
- ! i danni di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. ed i. (già D.Lgs. n. 494/96).

Con riferimento alla garanzia “tutela legale” l'assicurazione è esclusa per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie derivanti dalla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli, mezzi nautici o aerei;
- ! materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tale materia;
- ! diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in polizza;
- ! operazioni di acquisto, di trasformazione e/o di ristrutturazione comportante ampliamento di volume di beni immobili;
- ! procedure arbitrali;
- ! acquisto di beni mobili registrati;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori;
- ! operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Con riferimento alla garanzia “assistenza” sono esclusi i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- ! verificatisi in conseguenza di stato di ebbrezza o alterazione determinata da uso di stupefacenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura “responsabilità civile” vale nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada.
- ✓ La copertura “furto” e “incendio” vale solo nel territorio italiano”.
- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale (ii) in Italia, in tutti gli altri casi.
- ✓ La copertura “assistenza” vale in Italia.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l'assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.**

Il contraente e/o l'assicurato sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e/o l'assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. **Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.**



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Il contraente ha possibilità di suddividere il pagamento in rate intermedie, senza oneri aggiuntivi.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) il premio viene pagato secondo le scadenze indicate in polizza;
- 2) il premio viene pagato per tutta la durata del contratto, anticipatamente ed in un'unica soluzione.

La polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva, può avere durata annuale o poliennale e finisce alla data indicata in polizza. Le polizze possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta.

In fase di tacito rinnovo (nei casi in cui sia previsto) la Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo; in tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

In caso di polizza annuale con tacito rinnovo, il contraente può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita a Zurich almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza. In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Polizza per la protezione dei Tabaccai a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza Tabaccai

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2023

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



ZURICH

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2021, il patrimonio netto è pari a 2.783 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.775 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 163% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.868 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 840 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 3.053 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.718 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Estensioni

GARANZIA "INCENDIO"

Altri eventi coperti	<ul style="list-style-type: none">• Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipendenti): verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati.• Sovraccarico di neve.• Uragani, bufere, tempeste, e grandine e cose da esse trasportate.• Acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none">• Rischio locativo: se l'assicurato non è proprietario dei locali, Zurich risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo.• Risorso terzi e/o locatari: Zurich risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi coperti" indicati in polizza.

	<ul style="list-style-type: none"> • Elettronica: è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computer ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici e di allarme, il tutto costituente l'attrezzatura dell'esercizio da: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Merci e attrezzature presso terzi: Zurich risponde dei danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano. • Spese di demolizione e sgombero: sono comprese le spese necessarie per demolire sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. • Spese di ricerca e ripristino: qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. • Indennità aggiuntiva: all'assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidato per le partite "Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto" per annualità assicurativa per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; (ii) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (iii) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; (iv) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); (v) rimozione e ricollocamento del contenuto; (v) altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato. • Danni indiretti: Zurich riconosce all'assicurato un importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro. • Anticipo indennizzi: Zurich anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché (i) l'assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; (ii) l'assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; (iii) l'assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell'assicurato stesso; (iv) non ricorrano le condizioni nella scheda di polizza; (v) il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 25.000 euro; (vi) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno. • Colpa grave: i danni derivanti dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.
GARANZIA "FURTO"	
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità aggiuntiva: all'assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) onorari del perito scelto dall'assicurato in conformità a quanto previsto in polizza; (ii) costi sostenuti per la documentazione del danno; (iii) potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; (iv) altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"	
Altri rischi coperti	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall'installazione presso terzi delle cose vendute. • I danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o consegnate: purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il periodo di validità del contratto. • I danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella tabaccheria, esclusivamente per le attività annesse quali bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, pinacoteche. • Il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata: l'assicurazione comprende (i) i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere nonché da cancelli anche automatici; (ii) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fognie. • Il rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni, nei quali si svolge l'attività. • Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell'esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della tabaccheria.

	<ul style="list-style-type: none"> • La responsabilità civile personale di ciascun dipendente, prestatori di lavoro dell'assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime. • I danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell'assicurato. • I danni provocati ai clienti da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività. • I danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico. • I danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'esercizio. • I danni provocati dall'uso da parte dell'assicurato, per legittima difesa, di armi da fuoco nella tabaccheria. • Committenza: Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di committente: (i) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'assicurato; (ii) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione nella tabaccheria assicurata.
GARANZIA "ASSISTENZA"	
Altri servizi di assistenza	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio diritti protetti: la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., su semplice richiesta telefonica, mette in contatto l'assicurato con la sua Equipe legale che è a disposizione per fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore, informazioni giuridiche relative alle materie indicate in scheda di polizza. • Consult Service: contattando la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A. l'assicurato può inoltre richiedere varie informazioni. • Assistenza informatica al PC: la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., in funzione 24 ore su 24, potrà risolvere i problemi informatici occorsi ai personal computers utilizzati dall'assicurato.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
GARANZIA "INCENDIO"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Merci in refrigerazione: l'assicurazione vale per i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di (i) mancata od anormale erogazione del freddo; (ii) fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti (iii) ad eventi previsti da questa garanzia; (iv) a furto ed rapina; (v) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica della tabaccheria. • Rottura lastre: è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell'esercizio e/o delle parti di fabbricato di uso comune e anche se non è assicurato il fabbricato stesso. • Elettronica (forma a valore totale): è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli "Eventi coperti" riportati in polizza. • Supporti di dati - maggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.
GARANZIA "FURTO"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Merci e attrezzature trasportate: furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla farmacia, su autoveicoli in uso all'assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti alla tabaccheria.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. • Danni da interruzione o sospensione di attività: la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Lavoratori stagionali: la garanzia R.C.T. vale anche per i danni cagionati a "terzi" dai predetti lavoratori stagionali e di prestatori di lavoro.

GARANZIA “TUTELA LEGALE”

Garanzie aggiuntive

- **Procedimenti penali per delitti dolosi:** la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato.
- **Somministrazione e/o commercio di alimenti:** Zurich assicura il rischio delle spese che si rendano necessarie per la tutela dell'assicurato qualora, in relazione al commercio, confezionamento, produzione di prodotti alimentari: (i) sia convenuto in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi ove la garanzia della società che assicura la responsabilità civile, alla cui effettiva operatività è subordinato l'intervento di Zurich, abbia erogato fino ad esaurimento il massimale previsto; (ii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione; (iii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA “INCENDIO”

Estensioni

- Con riferimento alla garanzia “Atti vandalici” non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
- Con riferimento alla garanzia “Uragani, bufere, tempeste, grandine e cose da esse trasportate”: (i) danni provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo; (ii) i danni provocati da accumulo esterno di acqua; (iii) i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; (iv) dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne.
- Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi e/o locatari”: i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
- Con riferimento alla garanzia “Elettronica”: (i) i danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato; (ii) i danni da eventi coperti nelle sezioni “Incendio” e “Furto”; (iii) i danni per mancata o inadeguata manutenzione; (iv) i danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; (v) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
- Con riferimento alla garanzia “Spese di ricerca e ripristino”: le spese relative alla ricerca e riparazione di: (i) tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; (ii) pannelli radianti.

Garanzie aggiuntive

- I danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato.
- I danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce.
- I danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
- Con riferimento alla garanzia “Merci in refrigerazione” sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.
- Con riferimento alla garanzia “Rottura lastre”: i danni (i) determinati da dolo del contraente o dell'assicurato; (ii) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di maestranze; (iii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iv) provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”); (v) i danni da furto e tentato furto.
- Con riferimento alla garanzia “Contratti di assistenza tecnica”: guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata.
- Con riferimento alla garanzia “Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): i programmi applicativi e/o personalizzati.

GARANZIA “FURTO”

Garanzie base

- I danni di furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE”	
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Danni derivanti dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella tabaccheria”: oggetti preziosi, denaro, valori e valori bollati, marche titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”: i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alle garanzie “Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro” e “lavoratori stagionali”: le malattie professionali.
GARANZIA “TUTELA LEGALE”	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Procedimenti penali per delitti dolosi”: i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA “INCENDIO”	
Garanzie base	<p>Le garanzie sono operanti a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il fabbricato ove è ubicata la tabaccheria sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili; • relativamente al sovraccarico di neve, il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche, nonché eventuali disposizioni locali).
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci, generi di tabaccheria ed accenditori in metallo prezioso). • Con riferimento alla garanzia “Atti vandalici” sono esclusi: (i) i danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità; (ii) i danni da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina; (iii) i danni da deturpamento o imbrattamento. • Con riferimento alla garanzia “Elettronica” sono esclusi i danni (i) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (ii) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; (iii) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i danni da eventi previsti dalle sezioni “Incendio” e “Furto”. • Sono esclusi i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere. • Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. • Sono esclusi i danni per mancata o inadeguata manutenzione. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi e/o locatari” sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
GARANZIA “FURTO”	
Garanzie base	<p>La garanzia è prestata alla condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificioso o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei mezzi di protezione indicati in polizza; • le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura.

Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> Le garanzie “Portavalori” e “Trasporto di tabacchi” operano a condizione che (i) la persona che effettua il trasporto e quelle che l’accompagnano abbiano i seguenti requisiti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; (ii) la persona, che effettua il trasporto, non presenta nessuna minorazione fisica che la rendano inadatta all’effettuazione del trasporto; (iii) per trasporti eccedenti 25.000 euro e sino a 50.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell’assicurato; (iv) per trasporti eccedenti 50.000 euro e sino a 150.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco; (v) i trasporti eccedenti 150.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato. 																																				
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE”																																					
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> Le garanzie “Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”, “Rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione” operano a secondo rischio e cioè per eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione. Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della tabaccheria” sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi. 																																				
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia “Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro” è efficace alle condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. La garanzia “Lavoratori stagionali” viene prestata per i soli Infortuni subiti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivi all’assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato. 																																				
GARANZIA “TUTELA LEGALE”																																					
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una dei contraenti. 																																				
Garanzia “Incendio”	<p>Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atti vandalici</td> <td>250 euro per sinistro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sovraccarico di neve</td> <td>10% con il minimo di 500 euro per sinistro</td> <td>26.000 euro per ogni anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, tombe d’aria e cose da esse trasportate</td> <td>250 euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ricorso terzi e/o locatari</td> <td>-</td> <td>10% del massimale stesso</td> </tr> <tr> <td>Elettronica</td> <td>100 euro</td> <td>1.500 euro per annualità assicurativa</td> </tr> <tr> <td>Merci e attrezzature presso i terzi</td> <td>-</td> <td>5% della partita “Contenuto”</td> </tr> <tr> <td>Spese di demolizione e sgombero</td> <td>-</td> <td>10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Se indennizzo è inferiore a 2.500 euro fino a 250 euro</td> </tr> <tr> <td>Spese di ricerca e ripristino</td> <td>150 euro per sinistro</td> <td>1.500 euro per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Indennità aggiuntiva</td> <td>-</td> <td>10% della somma assicurata e un massimo di 100.000 euro per annualità</td> </tr> <tr> <td>Danni indiretti</td> <td>-</td> <td>16.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Merci in refrigerazione</td> <td>10%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo	Atti vandalici	250 euro per sinistro	-	Sovraccarico di neve	10% con il minimo di 500 euro per sinistro	26.000 euro per ogni anno assicurativo	Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, tombe d’aria e cose da esse trasportate	250 euro	-	Ricorso terzi e/o locatari	-	10% del massimale stesso	Elettronica	100 euro	1.500 euro per annualità assicurativa	Merci e attrezzature presso i terzi	-	5% della partita “Contenuto”	Spese di demolizione e sgombero	-	10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Se indennizzo è inferiore a 2.500 euro fino a 250 euro	Spese di ricerca e ripristino	150 euro per sinistro	1.500 euro per anno assicurativo	Indennità aggiuntiva	-	10% della somma assicurata e un massimo di 100.000 euro per annualità	Danni indiretti	-	16.000 euro	Merci in refrigerazione	10%	-
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo																																			
Atti vandalici	250 euro per sinistro	-																																			
Sovraccarico di neve	10% con il minimo di 500 euro per sinistro	26.000 euro per ogni anno assicurativo																																			
Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, tombe d’aria e cose da esse trasportate	250 euro	-																																			
Ricorso terzi e/o locatari	-	10% del massimale stesso																																			
Elettronica	100 euro	1.500 euro per annualità assicurativa																																			
Merci e attrezzature presso i terzi	-	5% della partita “Contenuto”																																			
Spese di demolizione e sgombero	-	10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Se indennizzo è inferiore a 2.500 euro fino a 250 euro																																			
Spese di ricerca e ripristino	150 euro per sinistro	1.500 euro per anno assicurativo																																			
Indennità aggiuntiva	-	10% della somma assicurata e un massimo di 100.000 euro per annualità																																			
Danni indiretti	-	16.000 euro																																			
Merci in refrigerazione	10%	-																																			

	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Supporti di dati magnetici – maggiori costi	-	5% della somma assicurata
	Garanzie aggiuntive	150 euro per sinistro	-
	Valori inerenti all'attività	-	20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 15.000 euro
	Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva competenza	150 euro per sinistro	-
	Acqua penetrata nel fabbricato a seguito di fuoriuscita da dispositivi o apparecchi utilizzatori e relativi allacciamenti	-	10% della somma assicurata per le parti danneggiate con il massimo complessivo di 5.000 euro
	Garanzie aggiuntive	250 euro per sinistro	-
Garanzia "Furto"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Contenuto della garanzia base	-	2.500 euro per ogni singolo pezzo
	Abbigliamento, pelletteria ed audiofonovisivi	-	20% della somma assicurata
	Guasti e atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina	-	20% della somma assicurata
	Furto, rapina, e atti vandalici ad archivi e documenti attestanti titoli di credito	-	10% della somma assicurata per il contenuto
	Furto, rapina di merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura	-	10% della somma assicurata per il contenuto
	Spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate	-	150 euro per singolo sinistro
	Merci e attrezzature trasportate	20%	-
	Portavalori	10%	-
	Distributore automatico esterno	20%	-
	Indennità aggiuntiva	-	10%
Se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quanto stabilito in polizza, ma viene accertato che le altre aperture non erano ugualmente conformi	20%	-	

	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Se i mezzi di protezione e chiusura non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura dei vetri non antisfondamento e/o scasso	25%	75%
	Impianto d'allarme non efficiente	20%	80%
	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Garanzia "Responsabilità civile"	I danni patrimoniali involontariamente cagionati ai giocatori in conseguenza di un fatto accidentale connesso allo svolgimento dell'attività di ricevitore e/o concessionario di lotterie e pronostici	250 euro per ogni sinistro	-
	I danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella tabaccheria	100 euro	500 euro per ogni cliente danneggiato
	Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni	100 euro per ogni sinistro	-
	Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nella tabaccheria, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della tabaccheria	100 euro per ogni veicolo	-
	Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico	100 euro per ogni mezzo danneggiato	-
	Committenza	250 euro	-
	Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro	2.500 euro	40.000 euro per ogni singolo dipendente infortunato e relativi aventi diritto
	Danni da interruzione o sospensione di attività	10% per ogni sinistro con il minimo di 250 euro	50.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Assistenza", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Garanzia "Assistenza"	Idraulico per interventi di emergenza	-	25 euro per intervento
	Elettricista per interventi di urgenza	-	25 euro per intervento
	Fabbro per interventi di emergenza	-	25 euro per intervento
	Serrandista in caso di emergenza	-	25 euro per intervento
	Vetraio per interventi di emergenza	-	25 euro per intervento
	Invio di una guardia giurata	-	25 euro per intervento



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Con riferimento alle garanzie “Incendio “ e “Furto” Il contraente o l'assicurato deve: <ul style="list-style-type: none">• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;• denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro 3 giorni successivi;• trasmettere a Zurich nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso;• conservare le tracce e i residui del sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
	Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile” L'assicurato deve fare denuncia per iscritto di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, le indicazioni delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizie utile per Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
	Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” L'assicurato deve darne tempestiva comunicazione a DAS in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich trasmettendo tutti gli atti o documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
	Con riferimento alla garanzia “Assistenza” L'assicurato dovrà comunicare con precisione: <ul style="list-style-type: none">• il tipo di assistenza di cui necessita;• nome e cognome;• numero di polizza preceduto dalla sigla ZURC;• indirizzo del luogo in cui si trova;• il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
	Assistenza da parte di altre imprese Zurich si avvale di Mapfre Asistencia S.A. per la gestione dei sinistri Assistenza.
Gestione da parte di altre imprese Zurich affida la gestione dei sinistri di Tutela legale a D.A.S.	
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla polizza.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.</p> <p>Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%.</p> <p>È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.</p> <p>Il premio può essere oggetto di sconti qualora il contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali Zurich applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse da Zurich all'intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.</p>
Rimborso	In caso di recesso Zurich, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La garanzia "Merci ed attrezzature trasportate" opera esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni l'assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).</p> <p>Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all'intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata.</p> <p>Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, Zurich può recedere dall'assicurazione prestata per la garanzia interessata, con preavviso di 90 giorni.</p>
Risoluzione	La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni annualità di polizza l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'annualità di polizza in corso.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto alle tabaccherie che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,80%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p>
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

Glossario	pag. 2 di 32
Glossario giuridico	pag. 4 di 32
Condizioni di Assicurazione	pag. 5 di 32
Condizioni Generali	pag. 5 di 32
Sezione Incendio	pag. 8 di 32
• Cosa assicuriamo	pag. 8 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 11 di 32
• Garanzie aggiuntive	pag. 12 di 32
Sezione Furto	pag. 14 di 32
• Cosa assicuriamo	pag. 14 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 15 di 32
• Garanzie aggiuntive	pag. 16 di 32
• Condizioni Particolari	pag. 18 di 32
In caso di Sinistro Incendio/Furto	pag. 18 di 32
Sezione Responsabilità civile	pag. 21 di 32
• Cosa assicuriamo	pag. 21 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 22 di 32
• Garanzie aggiuntive	pag. 23 di 32
• In caso di Sinistro	pag. 23 di 32
Sezione Tutela legale	pag. 24 di 32
• Premessa	pag. 24 di 32
• Cosa assicuriamo	pag. 24 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 25 di 32
• Garanzie aggiuntive	pag. 25 di 32
• In caso di Sinistro	pag. 25 di 32
Sezione Assistenza	pag. 27 di 32
• Premessa	pag. 27 di 32
• Definizioni Specifiche	pag. 27 di 32
• Quando e come vi assistiamo	pag. 27 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 28 di 32
• In caso di Sinistro	pag. 29 di 32
Allegato 1: moduli di denuncia Sinistro	pag. 30 di 32

Glossario

Alcune *Parole* sono scritte sempre in **corsivo** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Accenditori in metallo prezioso - Accenditori totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli.

Annualità di Polizza - In una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

Armadio corazzato - Mezzo di custodia metallico con

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese;
- movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente;
- peso minimo di 200 kg.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione - Il contratto di *Assicurazione*.

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto - Forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a Valore Totale - Forma di *Assicurazione* che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'*Assicurato*, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo delle cose, al momento del *Sinistro*, eccedeva del 10% la somma assicurata. La proporzionale verrà applicata per la sola eventuale eccedenza.

Camera di sicurezza - Stanza avente muri perimetrali, pavimento e soffitto costruiti con blocchi di pietra dura, porta di accesso in ferro o acciaio o altro materiale avente caratteristiche uguali od equivalenti con movimento di serratura di sicurezza a chiave o combinazione numerica.

Cassaforte - Mezzo di custodia metallico con:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. e battente in acciaio di spessore non inferiore a 10 mm, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente;
- dispositivo di ancoraggio, se si tratta di *Cassaforte* a muro, ricavato od applicato sul corpo della *Cassaforte* in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Centrale Operativa - La struttura di Mapfre Asistencia S.A. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia* provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico della *Compagnia* stessa, le prestazioni di cui alla Sezione Assistenza Tabaccai.

Compagnia - La Società assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Esplosivi - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad *Esplosione*;
- b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Franchigia - L'importo prestabilito che in caso di *Sinistro* l'*Assicurato* tiene a suo carico e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo* o il *Risarcimento*.

Furto - Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.).

Furto con destrezza o con strappo - *Furto* commesso con speciale abilità eludendo l'attenzione dell'*Assicurato* o di suo collaboratore presente oppure strappando le cose stesse di mano o di dosso alle persone medesime.

Generi di Tabaccheria - *Tabacchi*, sale, fiammiferi, cartine e tubetti per sigarette, pietrine focaie e ricariche per accenditori (gas in bombolette e benzina negli appositi contenitori), accenditori (esclusi quelli in metallo prezioso), pipe ed articoli per fumatori in genere.

Incendio - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - La somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni direttamente subiti all'*Assicurato* in caso di *Sinistro*.

Infiammabili - Sostanze e prodotti ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non

classificabili “*Esplosivi*” che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli *Intermediari assicurativi* e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lotterie e pronostici - Giochi di sorte o di previsione, a carattere nazionale, gestiti da enti statali o da altri enti autorizzati dallo Stato, come *Lotterie*, totocalcio, totogol, totip, enalotto e lotto.

Massimale - L'obbligazione massima della *Compagnia* per ogni *Sinistro*.

Merci - Tutto ciò che forma oggetto di vendita al dettaglio o di somministrazione al pubblico (esclusi comunque articoli di oreficeria, gioielleria e pellicceria) attinente alla *Tabaccheria* ed all'attività annessa dichiarata in *Polizza* e comunque diverso dai *Generi di Tabaccheria*, dai *Valori e Valori bollati* e dagli *Accenditori in metallo prezioso*.

Onda sonora - L'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Polizza - Il documento che prova l'*Assicurazione*.

Premio - La somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Rapina - Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri (art. 628 c.p.).

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di *Assicurazione* relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di *Risarcimento* danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento - La somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio - La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scasso - Forzamento o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione di locali e di mobili contenenti le cose assicurate.

Scippo - *Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto - Percentuale della somma liquidabile a termini di *Polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *Sinistro*.

Scoppio/Implosione - Repentino dirompersi o cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati *Scoppio* o *Implosione*.

Serramento - Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Solaio - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

Tabaccheria - Esercizio commerciale gestito dall'*Assicurato* nei locali ai quali accede la clientela e in quelli adibiti a deposito o magazzino costituente la riserva della *Tabaccheria* (anche se non comunicante e posto in ubicazione diversa da quella indicata in *Polizza*) per la vendita di *Generi di Tabaccheria*, di *Valori e Valori bollati*, *Accenditori in metallo prezioso*, nonché di *Merci* (incluse quelle dell'attività annessa).

I locali dell'abitazione, comunicanti o meno con la *Tabaccheria*, non costituiscono parte della stessa anche se adibiti a deposito.

Tabacchi - *Tabacchi* lavorati o prodotti derivati dal *Tabacco*.

Territorio italiano - Quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Tetto - Il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubazioni - Insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto dell'acqua.

Valori - Denaro, assegni e titoli di credito occorrenti all'acquisto o derivanti dalla normale vendita di *Generi di Tabaccheria*, dei *Valori bollati*, delle *Merci* relative all'attività annessa dichiarata, delle giocate di *Lotterie e pronostici* con esclusione del totocalcio e del lotto.

Valori bollati - Francobolli, cartoline e biglietti postali, moduli per vaglia, carte e marche da bollo, cambiali e fissati bollati, altre marche di Amministrazioni Pubbliche, di Enti Previdenziali o di Organizzazioni di categoria. Sono parificati ai *Valori bollati*: biglietti e tessere abilitanti alla circolazione su mezzi pubblici di locomozione, gettoni e tessere telefoniche, tessere magnetiche per il pagamento di pedaggi autostradali (Viacard), biglietti di *Lotterie* nazionali ed in genere qualsiasi carta direttamente rappresentativa di un valore, il tutto formante oggetto di vendita nella *Tabaccheria*.

Vetro antisfondamento - Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Ciascuna sezione di Polizza può contenere ulteriori definizioni che esplicano efficacia limitatamente alla garanzia di riferimento.

Glossario giuridico

Arbitrato - E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale - Quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.

Danno extracontrattuale - Il danno ingiusto conseguente al *Fatto illecito*: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo - Quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso - È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale - Si ha *Delitto preterintenzionale*, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Fatto illecito - Consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non coincide con l'inadempimento, ossia la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della *Polizza* e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel **Penale** (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il *Reato*; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima.
- nell'**Extracontrattuale** (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del *Risarcimento*;
- nel **Contrattuale** (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) - Commette atto di *Lesioni personali colpose* chi, senza volontà ed intenzione, provoca lesioni ad altra persona.

Omicidio colposo (art. 589 C.P.) - Commette *Reato di Omicidio colposo* chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato) - Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, tasse di registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.), contributo unificato per l'introduzione di un giudizio.

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo del *Reato* ascritto. La garanzia di *Polizza*, salvo diversa previsione, opera per i *Reati* colposi, salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "**Procedimenti penali per Delitti dolosi**".

Reato - Violazione di norme penali. I *Reati* si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (**Per delitti**: reclusione, multa; **Per contravvenzioni**: arresto, ammenda).

I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Spese di giustizia - Sono le spese del processo che, in un *Procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Statuto dei lavoratori (con riferimento all'art. 28 L. 300/70) - Ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

Transazione - Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale - Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono indicare alla *Compagnia* tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del *Rischio*. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* o l'*Assicurato* conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*. In questo caso, la *Compagnia* ha diritto a chiedere l'annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al *Contraente* entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il *Sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la *Compagnia* non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la *Compagnia* ha diritto a trattenere il *Premio* convenuto per il primo anno e ai *Premi* relativi al *Periodo di Assicurazione* in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla *Compagnia* di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di *Sinistro*, di pagare un *Indennizzo* ridotto. Nello specifico, la *Compagnia* può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifici un *Sinistro* la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:

- alle informazioni rilasciate dal *Contraente* e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

Articolo 2 - Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *Premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il *Premio* è sempre determinato per *Periodi di Assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I *Premi* devono essere pagati alla *Compagnia* oppure all'*Intermediario assicurativo* cui è assegnata la *Polizza* autorizzato dalla *Compagnia* all'esazione dei *Premi*.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) *Premio* ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di *Polizza*;
- 2) "Soluzione Unica": il *Premio* viene pagato dal *Contraente* per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un'unica soluzione.

Articolo 3 - Modifiche dell'*Assicurazione*

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'*Assicurazione* vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione identificate in *Polizza*.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'*Assicurazione* rimane sospesa fino a quando il *Contraente/Assicurato* ne abbia dato avviso scritto alla *Compagnia*, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del *Rischio*.

Articolo 5 - Aggravamento del *Rischio*

Il *Contraente/Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del *Rischio*.

Gli aggravamenti di *Rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 6 - Diminuzione del *Rischio*

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente/Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile. La *Compagnia* rinuncia al diritto di recesso ivi contemplato.

Articolo 7 - Recesso in caso di *Sinistro*

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, la *Compagnia* può recedere dall'*Assicurazione* prestata per la garanzia interessata, con preavviso di 90 giorni.

In tal caso la *Compagnia*, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Articolo 8 - Proroga dell'*Assicurazione* e *Periodo di Assicurazione*

Le *Polizze* possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta; **per le *Polizze* che prevedono il tacito rinnovo annuale, in mancanza di disdetta**, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, **l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.**

Articolo 8.1 - Modifica del *Premio* e/o della *Polizza* alla scadenza e rinnovo del contratto

Fermo quanto previsto dall'art. 10 "Indicizzazione - Adeguamento automatico" (se operante), è facoltà della *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario assicurativo*, comunicare al *Contraente* mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* (quali, a titolo meramente esemplificativo: *Massimali*, limiti, *Scoperti*, *Franchigie*) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del *Premio* **entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto** varrà quale espressione della volontà del *Contraente* di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.

Il *Contraente* avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il *Contraente* di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia" e dall'art. 8 "Proroga dell'*Assicurazione* e *Periodo di Assicurazione*".

Articolo 9 - *Oneri fiscali*

Gli *Oneri fiscali* relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Articolo 10 - Indicizzazione - Adeguamento automatico

Le somme assicurate, i *Massimali*, il *Premio*, nonché gli eventuali massimi *Risarcimenti* e limiti di garanzia - se espressi in cifra assoluta - **sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza *Tabacchi*) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica** in conformità a quanto segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. **Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;**
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.**

È facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della *Polizza* qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso le somme assicurate ed il *Premio* resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Articolo 11 - Altre Assicurazioni

Il *Contraente* deve dare avviso scritto alla *Compagnia* dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*Indennizzo*.

Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Articolo 13 - Recesso dalla *Polizza* poliennale con modalità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di *Polizza*

Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l'*Assicurato* ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il *Contraente* non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC indirizzata alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* cui la *Polizza* è assegnata. La *Compagnia* provvederà a rimborsare la parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Articolo 14 - Recesso dalla *Polizza* poliennale e inapplicabilità dell'articolo 1899 c.c. in caso di *Premio* unico anticipato (indicazione sulla scheda di *Polizza* "Soluzione Unica")

La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennialità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni *Annualità di Polizza* l'*Assicurato* ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'*Annualità di Polizza* in corso. **La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla *Compagnia* e/o**

all'Intermediario a cui è assegnata la *Polizza* per iscritto a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC. La *Compagnia* provvederà a rimborsare la parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di *Rischio* non corso.

La facoltà di recedere concessa all'*Assicurato* non prevale sugli eventuali obblighi a carico del *Contraente/Assicurato* derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso *Contraente/Assicurato*.

In caso di copertura poliennale la *Compagnia* conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni *Annualità di Polizza* ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'*Assicurato* in forza dell'inapplicabilità dell'art. 1899 c.c.

Articolo 15 - Cambio del fornitore dei servizi nell'ambito delle garanzie "Tutela legale" e/o "Assistenza"

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Articolo 16 - Accesso all'area clienti riservata

A seguito della conclusione del contratto, il *Contraente* potrà richiedere le credenziali per accedere all'area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa.

Le credenziali d'accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del *Contraente*, per garantire una consultazione sicura.

Per ottenerle, è possibile collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo, il *Contraente* avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area riservata.

Sezione Incendio

Cosa e come assicuriamo

È assicurato l'*Indennizzo* dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dagli "Eventi coperti".

Fabbricato

Per Fabbricato si intende:

- locali di proprietà o in locazione all'Assicurato, destinati a *Tabaccheria*, indicati in *Polizza* costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, **esclusa l'area**, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- impianti: elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d'aria, di trasporto; ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in *Polizza*;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- *Generi di Tabaccheria, Accenditori in metallo prezioso, Merci* e qualsiasi tagliando rappresentativo di un Valore che forma oggetto di vendita, macchinario (anche se elettronico e compresi i distributori automatici di sigarette), attrezzature ed arredamento in genere, distributori automatici di sigarette, anche se di proprietà di terzi e tutto quanto inerente l'attività dichiarata (**esclusi veicoli a motore**) anche se all'aperto nell'area di pertinenza della *Tabaccheria*, compresi:
- addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "Fabbricato";
- *Valori* inerenti all'attività e qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore, che non forma oggetto di vendita (es. tickets, buoni benzina, ecc.), *Valori bollati con esclusione dei Valori relativi alle giocate del totocalcio e del lotto, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 15.000 euro*;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d'arte **di valore singolo non superiore a 2.500 euro**.

Eventi coperti:

- *Incendio*;
- fulmine, **con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici**;
- *Scoppio, Esplosione ed Implosione, esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi*;
- azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del fabbricato e del macchinario, **escluso quanto previsto alla voce "Elettronica" sia di base sia aggiuntiva, sino alla concorrenza di 1.500 euro per ogni anno assicurativo salvo quanto previsto nella scheda di Polizza e con esclusione:**
 - **dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;**
 - **dei primi 100 euro per Sinistro;**
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- *Onda sonora*;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell'Assicurato;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure sviluppatasi da eventi garantiti in *Polizza* che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
- acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di *Tubazioni* (compresi pluviali e grondaie) installate nel Fabbricato indicato in *Polizza* e di sua esclusiva competenza, **con esclusione:**
 - **dei danni alle Merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;**
 - **dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato;**
 - **delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;**
 - **dei primi 150 euro per Sinistro;**
- acqua penetrata nel Fabbricato a seguito di:
 - rigurgito dalle *Tubazioni* o dalle fognature installate nella *Tabaccheria* indicata in *Polizza* e di sua esclusiva competenza;
 - fuoriuscita da dispositivi od apparecchi utilizzatori e relativi allacciamenti che vi siano collegati, posti all'interno della *Tabaccheria* assicurata, causata da rottura, guasto od occlusione accidentali.

L'Indennizzo dovuto dalla Compagnia non sarà superiore, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso di ogni anno assicurativo, al 10% delle somme assicurate per le partite danneggiate con il massimo complessivo di 5.000 euro, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta comunque escluso l'*Indennizzo* dei danni:

- causati da umidità, stilloidismo, gelo, crollo per sovraccarico di neve o grandine, infiltrazione di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - a cose all'aperto e sotto tettoie;
 - causati al fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali esclusivamente da neve o grandine;
 - delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
 - relativi ai primi 150 euro per *Sinistro*;
- guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.

Altri eventi coperti:

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, compresi i dipendenti, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati (se superiore a 5 giorni vengono indennizzati solo i danni di *Incendio, Esplosione e Scoppio*).

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- da *Furto e Rapina*, atti vandalici e dolosi a scopo di *Furto, tentato Furto e/o Rapina*;
- da deturpamento o imbrattamento;
- relativi ai primi 250 euro per *Sinistro*.

Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna *Franchigia*;

- sovraccarico di neve, qualora sia assicurato il "Fabbricato", con un limite di 26.000 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di 500 euro per ogni *Sinistro*;
- uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dall'urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:
 - dei danni provocati dall'acqua alle *Merci* poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
 - dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse contenuto, alle antenne e simili installazioni esterne;
 - dei primi 250 euro per *Sinistro*;
- acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Rischio locativo

Se l'*Assicurato* non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la **Compagnia risponde** dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da *Incendio* od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso terzi e/o locatari

La *Compagnia* risponde, sino alla concorrenza del *Massimale* convenuto e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l'*Assicurato* sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da *Sinistro* indennizzabile a termini degli "Eventi coperti" del presente capitolo.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il *Massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10% del *Massimale* stesso. L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati "terzi":

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque **Transazione** o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della **Compagnia**.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo **Rischio** Assoluto.

Elettronica

È assicurato inoltre l'**Indennizzo** dei danni materiali e diretti arrecati a:

- registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computers ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici, di prevenzione e di allarme e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all'attività da:
 - imperizia, negligenza, errata manipolazione;
 - corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
 - mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
 - sabotaggio dei dipendenti;
 - traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
 - alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio;

sino alla concorrenza di **1.500 euro per annualità assicurativa e salvo quanto eventualmente convenuto nella scheda di Polizza**.

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- previsti dagli "Eventi coperti" nelle Sezioni "**Incendio**" e "**Furto**";
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi **100 euro per Sinistro**.

Merci e attrezzature presso terzi

La **Compagnia** risponde, purché il **Sinistro** sia **indennizzabile a termini di Polizza**, dei danni arrecati alle **Merci** e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel **Territorio italiano** per un valore non superiore al 5% della partita "**Contenuto**" e purché il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo "**Delimitazioni ed esclusioni**" alla voce "**Caratteristiche del Fabbricato**".

Spese di demolizione e sgombero

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del **Sinistro**, **sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile** a termini di **Polizza**.

Qualora l'**Indennizzo** sia inferiore a 2.500 Euro, il rimborso delle spese documentate viene riconosciuto comunque **sino a concorrenza di 250 Euro**, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" del capitolo "**In Caso di Sinistro**" **Incendio/Furto**.

Spese di ricerca e ripristino

Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative **Tubazioni**, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca, la sostituzione e la riparazione della rottura stessa, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:

- **Tubazioni** interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al Fabbricato;
- pannelli radianti.

La presente garanzia è valida **sino alla concorrenza di 1.500 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150 euro per Sinistro**.

Indennità aggiuntiva

All'**Assicurato** viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria **sino al 10% dell'Indennizzo liquidato** per le partite "**Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto**" con il massimo di **10.000 euro per annualità assicurativa**, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" del capitolo "**In Caso di Sinistro**" **Incendio/Furto**, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (per la sola procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del contenuto;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'**Assicurato**.

Danni indiretti

Nel caso di forzata inattività della **Tabaccheria** assicurata, causata da **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**, la **Compagnia**, fermo

quanto previsto alla voce “**Limite massimo di Indennizzo**” del capitolo “**In Caso di Sinistro**” *Incendio/Furto*, riconosce all’Assicurato un importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, **purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro**. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell’esercizio assicurato, l’importo forfettario giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indennizzare per ogni annualità assicurativa è di 16.000 euro.

Anticipo Indennizzi

La *Compagnia* anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:

- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di *Polizza* per il caso di *Sinistro*;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal *Sinistro*;
- l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, che i danni non sono stati causati con dolo del *Contraente* o dell’Assicurato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste dalla voce “**Esagerazione dolosa del danno**” di cui al capitolo “**In Caso di Sinistro**” *Incendio/Furto*;
- il presumibile *Indennizzo* sia superiore a 25.000 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Ambito territoriale

L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente sul *Territorio italiano*.

Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della *Polizza*, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il *Rischio*, non comportano decadenza del diritto all’*Indennizzo*, né riduzione dello stesso sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del *Rischio* e il *Contraente/Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

I danni derivanti dagli “**Eventi coperti**” vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia – **salvo il caso di dolo** – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, **purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo**.

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell’attività, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Valore a nuovo

L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”. Per “Valore a nuovo” si intende:

- per il Fabbricato o il *Rischio* Locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, **esclusa l’area**;
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità, **escluse le Merci, Generi di Tabaccheria ed Accenditori in metallo prezioso**.

Delimitazioni ed esclusioni

Caratteristiche del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato ove è ubicata la *Tabaccheria* sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con *Solai* e strutture portanti del *Tetto* combustibili.

Nelle pareti esterne e nella copertura del *Tetto* è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operante a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 – G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche – nonché eventuali disposizioni locali).

Esclusioni:

Sono esclusi i danni:

- causati da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, nonché di terzi (salvo quanto previsto alla voce "Altri eventi coperti");
- causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stitlicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo"), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- subiti dalle *Merci* in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione* (salvo quanto previsto alla "Garanzia Aggiuntiva" "*Merci* in refrigerazione");
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto previsto alle voci "Danni indiretti" ed "Indennità aggiuntiva" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo");
- di smarrimento, *Furto* o *Rapina* delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli "Eventi coperti".

È fatto salvo quanto previsto alla voce "Elettronica".

Leasing

Limitatamente al "Contenuto" le garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in Leasing, salvo diversamente convenuto.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in *Polizza* ed indicata la somma assicurata)

Merci in refrigerazione

L'*Assicurazione* vale per i danni subiti dalle *Merci* in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale erogazione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- ad eventi previsti dal presente capitolo;
- a *Furto* ed a *Rapina*;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica della *Tabaccheria*.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo *Rischio* Assoluto e con l'applicazione di una **Franchigia pari al 10%** della somma assicurata per la presente garanzia.

Rottura lastre

È assicurato l'*Indennizzo* dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non (comprese iscrizioni e decorazioni), di pertinenza della *Tabaccheria* e/o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se non è assicurato il Fabbricato stesso. **Sono esclusi i danni:**

- determinati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce "Altri eventi coperti");
- da *Furto* e tentato *Furto*.

La *Compagnia* rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, purché l'*Assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo *Rischio* Assoluto.

Elettronica

(forma a Valore Totale)

È assicurato l'*Indennizzo* dei danni materiali e diretti arrecati dagli "Eventi Coperti" sottoriportati alle "Attrezzature" della *Tabaccheria*. Sono Attrezzature, ai fini della presente garanzia:

- registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, sistemi elettronici di elaborazione dati, computers ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici, di prevenzione e di allarme e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all'attività.
- **Eventi coperti:**
 - imperizia, negligenza, errata manipolazione;
 - corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
 - mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
 - sabotaggio dei dipendenti;

- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
- **Supporti di dati - Maggiori costi**
In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici o C.D., la *Compagnia* corrisponde, **sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata**, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del *Sinistro*, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.
Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
- **Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)**
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.
Sono esclusi dalla garanzia i programmi applicativi e/o personalizzati.
- **Contratto di assistenza tecnica**
Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimangono **esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata.**
- **Esclusioni**
Sono esclusi i danni:
 - causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
 - da eventi previsti dai capitoli *Incendio e Furto*;
 - derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
 - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
 - per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
 - per mancata o inadeguata manutenzione;
 - a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
 - di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
 - relativi ai primi 250 euro per *Sinistro*, comprensivi della *Franchigia* prevista alla voce "Elettronica" di base.

Sezione Furto

Cosa e come assicuriamo

È assicurato l'*Indennizzo* per la perdita di quanto assicurato, posto nei locali della *Tabaccheria* indicati in *Polizza*, in conseguenza degli "Eventi coperti".

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- *Generi di Tabaccheria*, con esclusione di **Valori, Valori bollati, Tabacchi ed Accenditori in metallo prezioso, Merci**, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed arredamento in genere, distributori automatici di sigarette posti all'interno dell'esercizio, anche se di proprietà di terzi, e quant'altro inerente all'attività, **esclusi veicoli a motore**;
- impianti di allarme, *Armadi corazzati* e casseforti, **escluso il loro contenuto**;
- effetti personali dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei suoi dipendenti, **esclusi preziosi e Valori**.

Sono compresi, senza applicazione dell'eventuale *Scoperto e/o Franchigia*, quadri ed oggetti d'arte con un **limite d'Indennizzo di 2.500 euro per singolo pezzo**.

Limite di Indennizzo per abbigliamento, pelletteria ed audiofonovisivi

Nell'ambito dell'attività annessa dichiarata in *Polizza*, **ferma restando l'esclusione degli articoli di oreficeria, gioielleria e pellicceria**, in caso di *Sinistro* relativamente a:

- articoli di abbigliamento (tessuti, confezioni, biancheria, maglieria e simili);
- articoli di pelletteria;
- audiofonovisivi (apparecchi radio, registratori, giradischi, televisori, videoregistratori e simili)

la *Compagnia* risarcisce i danni **sino a concorrenza di un importo pari al 20% della somma assicurata per il "Contenuto"**.

Valori

Denaro, assegni e titoli di credito occorrenti all'acquisto o derivanti dalla normale vendita dei *Generi di Tabaccheria*, dei *Valori bollati*, delle *Merci* relative all'attività annessa dichiarata, delle giocate di *Lotterie e pronostici* con esclusione del totocalcio e del lotto.

Valori bollati

Francobolli, cartoline e biglietti postali, moduli per vaglia, carte e marche da bollo, cambiali e fissati bollati, altre marche di Amministrazioni Pubbliche, di Enti Previdenziali o di Organizzazioni di categoria.

Sono parificati ai *Valori bollati*: biglietti e tessere abilitanti alla circolazione su mezzi pubblici di locomozione, tessere e schede telefoniche, ricariche telefoniche per cellulari, tessere magnetiche per il pagamento di pedaggi autostradali (Viacard), biglietti di *Lotterie* nazionali ed in genere qualsiasi tagliando direttamente rappresentativo di un valore, il tutto formante oggetto di vendita nella *Tabaccheria*.

Tabacchi

Tabacchi lavorati o prodotti derivati dal *Tabacco*.

Accenditori in metallo prezioso

Accenditori totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli.

Eventi coperti:

- *Furto* commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce "Mezzi di chiusura" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- *Furto* commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi**;
- *Furto* commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- *Rapina* avvenuta nei locali della *Tabaccheria* quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Relativamente ai "**Valori, Valori bollati, Tabacchi ed Accenditori in metallo prezioso**", la garanzia *Rapina* è operante quand'anche gli stessi non siano custoditi nei contenitori di sicurezza;
- guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*:
 - alle cose assicurate, **con esclusione dei Valori e Valori bollati e sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto**;
 - ai locali ed ai relativi *Serramenti* **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata** per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale *Scoperto e/o Franchigia* e fermo restando quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" di cui al capitolo "**In Caso di Sinistro**" *Incendio/Furto*.

Sono inoltre compresi, **sino alla concorrenza dei limiti suddetti**, i guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*;

• *Furto* commesso:

- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti della *Tabaccheria*;

• *Furto* commesso dai dipendenti della *Tabaccheria* fuori dall'orario di lavoro, **a condizione che**:

- **l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o di Armadi corazzati e casseforti**;
- **il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi**;

• ***Furto*, *Rapina*** e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'*Assicurazione* copre le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale *Scoperto e/o Franchigia*;

• *Furto*, *Rapina* di *Merci* e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, per installazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale *Scoperto e/o Franchigia*;

• le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'*Assicurato* a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, con il **limite massimo di 150 euro per singolo Sinistro**.

Indennità aggiuntiva

La *Compagnia* riconosce all'*Assicurato* una somma forfettaria **sino al 10% dell'Indennizzo liquidato** a termini di *Polizza*, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" del capitolo "**In Caso di Sinistro**" *Incendio/Furto*, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del Perito scelto dall'*Assicurato* in conformità a quanto previsto alla voce "**Procedura per la valutazione del danno**" del capitolo "**In Caso di Sinistro**" *Incendio/Furto*;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'*Assicurato*.

Ambito territoriale

L'*Assicurazione* è operante per i danni occorsi esclusivamente nel *Territorio italiano*.

Forma di Assicurazione

L'*Assicurazione* viene prestata nella forma a "**Primo Rischio Assoluto**", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Valore a nuovo

L'*Assicurazione* è prestata per il "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, **escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità** con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità **escluse le *Merci*, *Generi di Tabaccheria* ed *Accenditori in metallo prezioso***.

Delimitazioni ed esclusioni

Mezzi di chiusura

Limitatamente agli eventi da *Furto* di cui alla voce "**Eventi coperti**" la garanzia è operante **a condizione che**:

- **le pareti ed i Solai dei locali contenenti le cose assicurate**, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, **siano costruiti in muratura** (salvo quanto previsto alla "**Garanzia Aggiuntiva**" "**Distributore automatico di sigarette esterno**");
- **ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate**, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi**:
 - **robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia**, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - **inferriate** (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei *Serramenti*.

Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di Serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le Parti che:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopraindicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* l'80%

dell'importo liquidato a termini di *Polizza*, **restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato** stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri;

- se viene accertato che i mezzi di protezione e chiusura, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o Scasso della relativa struttura, la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* il 75% dell'importo liquidato a termini di *Polizza*, **restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato** stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di *Assicurazione* presso diversi Assicuratori, l'*Indennizzo* viene determinato ai sensi del capitolo "**In Caso di Sinistro**" *Incendio/Furto* e senza tenere conto dello *Scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Scoperto

Relativamente alle voci "**Contenuto, Valori, Valori bollati, Tabacchi ed Accenditori in metallo prezioso**", la *Compagnia* in caso di *Sinistro* corrisponde all'*Assicurato* il 90% dell'importo liquidato a termini di *Polizza*, **restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato** stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

Esclusioni:

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in *Polizza*;
- b) verificatisi in occasione di *Incendi, Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il *Contraente* e/o l'*Assicurato* occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al *Contraente* e/o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato* se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto alla voce "Eventi coperti" relativamente al *Furto* commesso dai dipendenti;

- d) causati alle cose assicurate da *Incendi, Esplosioni* o *Scoppi*, provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il *Reato* non è stato consumato;
- e) di *Furto* avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "*Valori*" e "*Valori bollati*" e per più di 45 giorni per il "*Contenuto*", "*Tabacchi*" ed "*Accenditori in metallo prezioso*".

Restano altresì esclusi i danni da mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Riduzione - Reintegro delle somme assicurate

In caso di *Sinistro* le somme assicurate alle singole voci si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del *Periodo di Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie* e/o *Scoperti*. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'*Assicurato* e previa adesione della *Compagnia*, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente *Premio* dovuto.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se richiamate in *Polizza* ed indicata la somma da assicurare)

Merci e attrezzature trasportate

È assicurato l'*Indennizzo* derivante da *Furto* e *Rapina* di *Generi di Tabaccheria* (escluso *Tabacchi*), *Merci, Accenditori in metallo prezioso* e/o attrezzature trasportate, pertinenti all'attività dichiarata, su autoveicoli in uso all'*Assicurato* guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti alla *Tabaccheria*. L'*Assicurazione* è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito **purché completamente chiuso e con le portiere bloccate**.

Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza*, l'ammontare dell'*Indennizzo* è stabilito tenendo conto di uno **Scoperto del 20%** che rimane a carico dell'*Assicurato* stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di *Assicurazione* presso diversi Assicuratori, l'*Indennizzo* viene determinato ai sensi del capitolo "**In Caso di Sinistro**" *Incendio/Furto* e senza tenere conto dello *Scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Portavalori

È assicurato l'*Indennizzo* di "*Valori*" e "*Valori bollati*" contro:

- il *Furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- il *Furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso od a portata di mano;
- il *Furto* strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso;
- la *Rapina*

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei dipendenti a libro paga, dei prestatori d'opera a rapporto libero professionale, nello svolgimento delle funzioni di "Portavalori":

- all'esterno dei locali della *Tabaccheria*; - entro i confini del *Territorio italiano*;
- durante l'orario compreso fra le ore 5 e le ore 21.

Costituiscono condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che la persona che effettua il trasporto e quelle che l'accompagnano abbiano i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all'effettuazione del trasporto;
- che per trasporti eccedenti 25.000 euro e sino a 50.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato;
- che per trasporti eccedenti 50.000 euro e sino a 150.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- che i trasporti eccedenti 150.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponde all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo *Rischio* Assoluto.

Furto con destrezza o con strappo di Valori e Valori bollati

È assicurato l'Indennizzo di "Valori" e "Valori bollati" contro il *Furto con destrezza o con strappo* all'interno dei locali della *Tabaccheria*, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato alle Autorità entro le ore 24 del giorno successivo a quello di avvenimento.

La presente garanzia è prestata con uno **Scoperto del 20% per ogni Sinistro** e con il **massimo Risarcimento di 1.500 euro per Sinistro e per anno assicurativo** e non è soggetta ad "Indicizzazione - Adeguamento automatico" – art. 10 delle "condizioni generali".

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo *Rischio* Assoluto.

Trasporto Tabacchi

È assicurato l'Indennizzo derivante da *Furto o Rapina* di *Tabacchi* durante il loro trasporto diretto, senza deviazioni dalla località di prelievo ai locali della *Tabaccheria* e/o al domicilio dell'Assicurato. Non sono considerate deviazioni le percorrenze non dirette necessarie per l'effettuazione di trasporti cumulativi.

Incaricati del trasporto:

la garanzia è operante quando al trasporto provveda:

- l'Assicurato;
- familiare, collaboratore o dipendente dell'Assicurato;
- altro tabaccaio o cooperativa fra tabaccai;
- vettore professionale;
- collaboratore di altro tabaccaio.

Relativamente a "trasporti cumulativi", costituiscono **condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:**

- che la persona che effettua il trasporto e quelle che l'accompagnano abbiano i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all'effettuazione del trasporto;
- che per trasporti eccedenti 25.000 euro e sino a 50.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato;
- che per trasporti eccedenti 50.000 euro e sino a 150.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- che i trasporti eccedenti 150.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

La *Compagnia*, salvo il caso di trasporto effettuato tramite vettore professionale, rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso le persone incaricate del trasporto.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponde all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo *Rischio* Assoluto.

Distributore automatico di sigarette esterno

È assicurato l'Indennizzo derivante da *Furto* per i distributori automatici di sigarette, evidenziati nella scheda di *Polizza*, posti all'esterno del Fabbricato adibito a *Tabaccheria* e stabilmente fissati al suolo e/o muro, compresi di apposita blindatura in ferro e/o lamiera.

L'ammontare dell'Indennizzo viene stabilito tenendo conto di uno **Scoperto del 20%** che rimane a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo *Rischio* Assoluto.

Condizioni Particolari (valide solo se richiamate in Polizza)

Mezzi di chiusura (24/A)

A deroga della voce "Mezzi di chiusura" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", l'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno

di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) *Serramenti* di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – **i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.**

Impianto d'allarme

Il *Contraente/Assicurato* dichiara, e **tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto**, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti dall'impianto automatico di allarme antifurto.

L'*Assicurato* si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di *Sinistro* risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – o non attivato, la *Compagnia* corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, restando **il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso** senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

In caso di applicabilità di più Scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

In caso di *Sinistro Incendio/Furto*

Obblighi

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno – entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla *Compagnia* entro i 3 giorni successivi;
- c) trasmettere alla *Compagnia* nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese;
- d) conservare le tracce e i residui del *Sinistro*. **L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo***, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per il medesimo *Rischio* coesistono più *Assicurazioni*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può (cfr. art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali *Indennizzi* – escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata oppure
- b) su richiesta di una delle Parti tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* e/o *Assicurato* con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inerzia di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

1. **entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;**
2. **qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;**
3. **se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.**

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli "Obblighi" "In Caso di *Sinistro Incendio/Furto*";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" del presente capitolo;
- 4) procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- 5) rispettare i termini previsti nel precedente paragrafo "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo "Procedura per la valutazione del danno", ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle Parti.

Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di *Polizza*, secondo i seguenti criteri:

• **Fabbricato**

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

• **Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli *Oneri fiscali* non dovuti all'erario.

• **Merci**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli *Oneri fiscali*.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli *Oneri fiscali* non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

• **Supplemento di indennità**

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Esclusivamente per la forma a "Valore totale" tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";
3. uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'*Assicurato* e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'*Assicurato*) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

• **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la *Compagnia* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'*Assicurazione* copre solo le relative spese.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Assicurazione parziale – Tolleranza (forma a Valore Totale)

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del *Sinistro* la rispettiva somma assicurata, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del *Sinistro* i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 20% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Nel caso di attività ad andamento vendite continuativo con aumenti stagionali o ad andamento vendite stagionale, la somma assicurata per ciascun *Rischio*, limitatamente al periodo stagionale indicato in *Polizza*, è data dal totale delle somme assicurate previste rispettivamente per l'intera annualità assicurativa e per il periodo stagionale.

Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, o della sentenza passata in giudicato, **sempreché non sia stata fatta opposizione**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento viene effettuato solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce "Esclusioni" delle rispettive Sezioni.

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la *Compagnia* può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali, l'*Assicurazione* vale anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di *Rischio* – previa comunicazione scritta alla *Compagnia* e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'*Assicurazione* cessa nei confronti della vecchia.

Recupero delle cose asportate

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Sezione

Responsabilità civile

Cosa e Come Assicuriamo

Il *Risarcimento*, sino a concorrenza del *Massimale* convenuto, delle somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare:

- per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, per morte, per Lesioni Personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un *Sinistro* in relazione al tipo di *Rischio* descritto in *Polizza*, nonché da attività complementari ad essa connesse quali, a titolo esemplificativo:
 - partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il *Rischio* derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;
 - uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande in genere e di sigarette (anche se all'aperto nell'area di pertinenza della *Tabaccheria*);
 - servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
 - detenzione di cani;
 - proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni. L'*Assicurazione* non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
 - circolazione ed uso dei velocipedi;
 - servizio antincendio interno o intervento diretto di dipendenti dell'*Assicurato* per tale scopo;
- per danni patrimoniali involontariamente cagionati ai giocatori in conseguenza di un fatto accidentale connesso allo svolgimento dell'attività di ricevitore e/o concessionario di *Lotterie e pronostici*, così come regolamentato dalle Norme relative a lotto, *Lotterie e pronostici*.
Sono compresi i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore. La presente garanzia è prestata **nel limite di 1/3 del Massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 250 euro per Sinistro.**

L'*Assicurazione* vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altri Rischi coperti

La copertura assicurativa vale anche per:

- il *Rischio* derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di *Merci*, **ferma l'esclusione dei Rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;**
- i danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o consegnate, **purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il periodo di validità del contratto.**
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario delle cose vendute o consegnate, nonché i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti e consegnati nella *Tabaccheria*.
Il *Massimale* per *Sinistro* rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo;
- esclusivamente per le attività annesse quali bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, tavole calde, fastfoods e paninoteche:
 - i danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella *Tabaccheria*, consegnate o non consegnate, **previa deduzione dei primi 100 euro e con un massimo Risarcimento di 500 euro per ogni cliente danneggiato.** L'*Assicurazione* non vale per gli oggetti preziosi, denaro, *Valori e Valori bollati*, marche, titoli di credito, veicoli a motore e natanti in genere e cose in essi contenute;
- il *Rischio* derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili), nonché ascensori e montacarichi.
L'*Assicurazione* comprende i *Rischi* derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m.**), nonché da cancelli anche automatici.
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, **purché conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o condutture, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti, impianti di riscaldamento e condizionamento di pertinenza della Tabaccheria stessa e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi 100 euro per Sinistro.** Qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo *Rischio* e cioè per l'eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra assicurazione;
- il *Rischio* derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione, **purché affidati a terzi**, dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività;
- il *Rischio* derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentisi nella *Tabaccheria*, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della *Tabaccheria* stessa, **previa deduzione dei primi 100 euro per ogni veicolo.** Restano **esclusi i danni da Furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli, nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi;**
- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'*Assicurato*, compreso quanto possa derivare dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i. in materia di sicurezza del lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'*Assicurato* stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
A questi effetti sono considerati "terzi" anche i dipendenti dell'*Assicurato*, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime** così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- per i danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell'*Assicurato*;
- i danni dall'attività di persone non in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato* e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, con esclusione di bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, tavole calde, fast-foods e paninoteche;
- i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico **con esclusione dei primi 100 euro per ogni mezzo danneggiato;**

- i danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'esercizio, fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche e integrazioni;
- i danni provocati dall'uso da parte dell'Assicurato, per legittima difesa, di armi da fuoco nella *Tabaccheria*.

Ambito territoriale

L'Assicurazione prestata con la presente *Polizza* è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo **esclusi USA e Canada**.

Qualifica di terzi

Sono considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**):

- i prestatori d'opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi professionisti in genere;
- le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la *Tabaccheria*;
- le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro;

per fatti comunque non imputabili ad essi.

Committenza

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente:

- a) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della *Compagnia* nei confronti dei responsabili.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una **Franchigia assoluta di 250 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti del Territorio italiano**;

- b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione nella *Tabaccheria* assicurata.

Numero addetti

Nel numero degli addetti dichiarato in *Polizza* sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i familiari, i dipendenti salariati e stipendiati, gli apprendisti che prestano la loro opera nella *Tabaccheria*.

Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Compagnia che adegua il Premio alla prima scadenza annuale di rata.

Si conviene che, ove nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, **la Compagnia provvede a risarcire il danno in proporzione tra il numero degli addetti dichiarati ed il numero degli addetti accertati** (art. 1898 del Codice Civile – ultimo comma). La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale **solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.**

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni:

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto al capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" sotto la voce "Qualifica di terzi".

Salvo quanto previsto al capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" sono inoltre esclusi dall'Assicurazione i danni:

- che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione;
- derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- da Furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- da detenzione di esplosivi;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- sanzioni, penali, multe o ammende di qualsiasi natura inflitte all'Assicurato per comportamenti dolosi o per inadempimenti

- connessi alle ricevitorie e/o alle concessioni di *Lotterie e pronostici*;
- la perdita, la distruzione o il deterioramento di denaro o di titoli al portatore;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 in materia di trattamento e tutela dei dati personali;
- derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. ed i. (ex D.Lgs. 494/96).

Garanzie Aggiuntive (valide solo se richiamate in *Polizza*)

Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti – regolarmente assunti – addetti alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*.

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Limitatamente al regresso I.N.A.I.L., i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

L'*Assicurazione* è efficace alla condizione che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione di legge*; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità.

L'*Assicurazione* non vale:

- per i primi 2.500 euro di *Risarcimento* che rimangono a carico dell'*Assicurato*;
- per le malattie professionali.

Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del *Massimale* per *Sinistro* indicato in *Polizza*, con il limite di 400.000 euro per ogni dipendente infortunato.

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno **Scoperto del 10% per ogni *Sinistro* con il minimo di 250 euro e con il massimo *Risarcimento* di 50.000 euro per *Sinistro* e per anno assicurativo.**

Lavoratori stagionali

(esclusivamente per le attività annesse quali: bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, tavole calde, fast-foods e paninoteche)

Premesso che per lavori stagionali di carattere temporaneo l'*Assicurato* può avvalersi dell'opera di persone con lui non in rapporto di dipendenza, si conviene che:

- la garanzia R.C.T. vale anche per i danni cagionati a "terzi" dai predetti lavoratori stagionali;
- a parziale deroga di quanto disposto al capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" dette persone sono considerate "terzi". Tale garanzia viene prestata per i soli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), **sempreché dall'evento derivi all'*Assicurato* una responsabilità da Reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'*Assicurato* stesso o da suo dipendente**, del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

In caso di *Sinistro*

Obblighi

L'*Assicurato* deve fare denuncia per iscritto di ciascun *Sinistro*; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del *Sinistro* ed **ogni altra notizia utile per la *Compagnia***.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1915 del Codice Civile.

Denuncia dei *Sinistri* relativi ai prestatori di lavoro (R.C.O.)

Agli effetti dell'*Assicurazione* di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'*Assicurato* deve denunciare soltanto i *Sinistri* per i quali ha luogo l'inchiesta svolta dagli organi competenti.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato* designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari ad un quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *Spese di giustizia* penale.

Sezione Tutela legale

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica *Sinistri* S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona, Tel. 045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: das.it.

A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai *Sinistri*.

Cosa assicuriamo

Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza* e delle condizioni che seguono, il *Rischio* delle seguenti spese che si rendono necessarie per la tutela dei diritti dell'*Assicurato*:

- le spese di *Assistenza stragiudiziale*;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- le *Spese di giustizia*, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una *Transazione* autorizzata dalla D.A.S.;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *Sinistri*;
- le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querelle, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Forme di garanzia

– Procedimenti civili e penali –

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'*Assicurato* qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*:

- subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
- sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto colposo* o per contravvenzione;
- debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 200 euro e che siano relative a:
 - locazione o proprietà degli immobili identificati in *Polizza* ove viene svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro matricola;
 - vertenze con i partecipanti a *Lotterie e pronostici*, con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.

Persone assicurate

- Relativamente ai casi di cui ai capi a) e b) che precedono, oltre al *Contraente* (negoziante, titolare di azienda commerciale o legale rappresentante), sono assicurati anche i familiari/collaboratori ed i dipendenti.

In caso di vertenza tra il *Contraente* ed altre persone assicurate, la garanzia viene prestata solo a favore del *Contraente*;

- relativamente al caso di cui al capo c) che precede è assicurato il solo *Contraente*.

– Procedimenti penali –

La garanzia riguarda la tutela dell'*Assicurato* che sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto colposo* o per contravvenzione a causa di fatti connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*.

Persone assicurate

Oltre al *Contraente* (negoziante, titolare di azienda commerciale o legale rappresentante), sono assicurati anche i familiari/collaboratori ed i dipendenti.

Estensione Territoriale

La garanzia riguarda i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di diritto al *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale*;
- nel *Territorio italiano* negli altri casi.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- materia tributaria, fiscale o amministrativa, fatta eccezione per i soli *Procedimenti penali* previsti in *Polizza* e derivanti da violazioni di leggi che regolano tale materia;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in *Polizza* ove viene svolta l'attività;
- operazioni di acquisto, di trasformazione e/o ristrutturazione comportanti ampliamento di volume di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- procedure arbitrali;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Garanzie Aggiuntive (valide solo se richiamate in *Polizza*)

A - *Procedimenti penali per Delitti dolosi*

Nel caso di *Procedimento penale per Delitto doloso*, la garanzia comprende le spese di difesa degli *Assicurati* purché questi vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato.

Restano esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

D.A.S. rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio il *Procedimento penale*.

B - Somministrazione e/o commercio di alimenti

La *Compagnia* assicura, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza* e delle condizioni che seguono, il *Rischio* delle spese che si rendano necessarie per la tutela dell'*Assicurato* qualora, in relazione al commercio, confezionamento, produzione di prodotti alimentari:

- sia convenuto in giudizio per rispondere civilmente di *Danni extracontrattuali* causati a terzi ove la garanzia della Società che assicura la Responsabilità Civile, alla cui effettiva operatività è subordinato l'intervento della *Compagnia*, abbia erogato fino ad esaurimento il *Massimale* previsto;
- sia sottoposto a *Procedimento penale per Delitto colposo* o contravvenzione;
- sia sottoposto a *Procedimento penale per Delitto doloso*, purché l'*Assicurato* venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio il *Procedimento penale*.
Restano esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

D.A.S. rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

In caso di *Sinistro*

Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicurativa

Il *Sinistro* si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle Parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i *Sinistri* che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della *Polizza*, se si tratta di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale*;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della *Polizza*, negli altri casi.

Qualora la *Polizza* sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della *Polizza* sostituita.

La garanzia non viene prestata per i *Sinistri* insorgenti da patti, accordi, contratti che, al momento della stipulazione della *Polizza*, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei *Contraenti*. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'*Insorgenza del Sinistro* si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le vertenze, promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti *Sinistro* unico.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

Denuncia di *Sinistro* e libera scelta del legale

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve darne immediata comunicazione, trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui alla successiva voce "Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa", alla D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla *Compagnia*.

I *Sinistri* denunciati oltre due anni dopo la loro *Insorgenza* comportano per l'*Assicurato* la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'*Assicurato* deve immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire alla D.A.S. o alla *Compagnia* notizia di ogni atto a lui notificato.

Contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* può indicare alla D.A.S. un legale – **residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia** – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'*Assicurato* sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, **la Società garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.**

La scelta del legale fatta dall'*Assicurato* è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la D.A.S. o con la *Compagnia*.

Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'*Assicurato* è tenuto a fornire alla D.A.S. tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico tutti gli *Oneri fiscali* che dovessero risultare dovuti nel corso o alla fine della vertenza.

Gestione del *Sinistro*

Ricevuta la denuncia di *Sinistro*, la D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente voce "Denuncia di *Sinistro* e libera scelta del legale".

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i *Sinistri* per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'*Assicurato* rilascia le necessarie procure.

In caso di divergenza di opinioni fra l'*Assicurato* e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'*Assicurato* del giudizio – in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale – **la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, può essere demandata ad un arbitro** sulla cui designazione le Parti devono accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di *Arbitrato* sono a carico della parte soccombente.

Dopo la denuncia del *Sinistro*, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la D.A.S.; **in caso contrario l'Assicurato risponde di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.**

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'*Assicurato* di preventiva richiesta di benessere – i quali verranno ratificati dalla D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo è limitata a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai *Sinistri* insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della *Polizza*. La D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

Sezione Assistenza

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* relativi alla garanzia Assistenza a Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi 66

Numero verde 800-181515 (valido solo in Italia)
oppure **+39.015-2559790 (valido in Italia e all'estero)**

Definizioni Specifiche

Assicurato: il titolare dell'esercizio e suoi collaboratori.

Società di assistenza: Mapfre Asistencia S.A.

Trasporto sanitario: trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso.

Quando e Come vi Assistiamo

L'assistenza opera nei confronti dell'Assicurato e del suo esercizio ubicato nel *Territorio italiano* e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono.

In caso di infortunio occorso all'Assicurato

In caso di infortunio occorso all'Assicurato nell'ambito dell'esercizio e nell'orario di lavoro, la *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., fornisce le prestazioni che seguono:

- **Consulti medici telefonici**

Nel caso in cui l'Assicurato non riesca a contattare il proprio medico abituale può, mettendosi in comunicazione con il servizio medico di Mapfre Asistencia S.A., ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.

- **Invio di un'ambulanza**

Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, il servizio medico di Mapfre Asistencia S.A. giudichi indispensabile una visita medica accurata e sempreché non sia reperibile il medico abituale dell'Assicurato, Mapfre Asistencia S.A. provvede a far trasportare l'Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino centro di pronto soccorso. La *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa all'Assicurato il relativo costo sino ad un **massimo di 100 euro**.

- **Invio di un medico**

Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico di Mapfre Asistencia S.A. avverta, nel trasporto del paziente senza una preventiva visita medica sul posto, la presenza di *Rischi* obiettivi per l'incolumità dell'Assicurato, Mapfre Asistencia S.A. provvede ad inviare gratuitamente un suo medico convenzionato al capezzale del paziente.

Nel caso in cui da un secondo consulto telefonico fra il medico di guardia Mapfre Asistencia S.A. ed il medico che ha visitato l'Assicurato si giudichi necessario un suo trasporto in ospedale, questo viene effettuato secondo le modalità previste al precedente comma.

In caso di guasto agli impianti interni o esterni

In caso di guasto agli impianti interni od esterni dell'esercizio la *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., fornisce le seguenti prestazioni:

- **Tecnico specializzato**

In caso di necessità non aventi carattere d'urgenza, Mapfre Asistencia S.A. mette a disposizione dell'Assicurato, il più velocemente possibile, il Tecnico specializzato richiesto, disponendo il:

- reperimento ed invio di un idraulico;
- reperimento ed invio di un elettricista;
- reperimento ed invio di un fabbro;
- reperimento ed invio di un vetraio.

Tutti i costi relativi all'intervento sono a carico dell'Assicurato.

- **Interventi di emergenza sull'impianto idraulico**

In aggiunta a quanto previsto al precedente comma ed in caso di guasti all'impianto idraulico che compromettano la prosecuzione dell'attività dell'Assicurato, Mapfre Asistencia S.A. provvede il più velocemente possibile al reperimento e all'invio di un tecnico idraulico sul luogo del *Sinistro*. La *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un **massimo di 25 euro per intervento**.

Tale prestazione non opera in caso di danni causati dal gelo e per gli interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e su tubature o rubinetterie a loro collegate, quando tali apparecchi mobili non abbiano attinenza con l'attività svolta dall'Assicurato.

- **Interventi di emergenza sull'impianto elettrico**

In aggiunta a quanto previsto al precedente comma ed in caso di guasti all'impianto elettrico che compromettano la prosecuzione dell'attività dell'Assicurato, Mapfre Asistencia S.A. provvede il più velocemente possibile al reperimento ed all'invio di un tecnico elettricista sul luogo del *Sinistro*. La *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita **sino ad un massimo di 25 euro per intervento**.

Tale prestazione non opera per gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato l'esercizio dell'Assicurato, nonché per gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.

In caso di guasto a seguito di *Furto o Incendio*

In caso di guasto a serrature o strutture similari ed a mezzi di chiusura la *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., fornisce le prestazioni che seguono:

- **Interventi di emergenza su serrature e strutture similari**

Qualora nell'esercizio assicurato si rendesse necessario l'intervento di un fabbro a seguito di tentativo di effrazione (sono compresi anche i danni evidenti a infrastrutture metalliche arrecati nel tentativo di *Scasso*), *Furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature di porte o non funzionamento della serratura del cancello (**purché non elettroniche**), Mapfre Asistencia S.A. provvede direttamente all'invio, il più velocemente possibile, del Tecnico sul luogo del *Sinistro*. La *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un **massimo di 25 euro per intervento**.

- **Invio di una guardia giurata**

Qualora a seguito di *Incendio* o *Furto* non fosse possibile dotare di idonei mezzi di chiusura i locali danneggiati, sede dell'Esercizio assicurato, ed esista il concreto pericolo di saccheggio od atti vandalici, Mapfre Asistencia S.A. provvede nei modi possibili a contattare una Società specializzata che possa inviare una guardia giurata sul posto. La *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative sino ad un **massimo di 25 euro per intervento**.

- **Invio di un vetraio**

Qualora a seguito di un grave danno all'Esercizio (*Furto*, atti vandalici, ecc.), regolarmente denunciato alle Autorità competenti, si rendesse necessario l'intervento di un tecnico vetraio, Mapfre Asistencia S.A. provvede ad inviarlo per la riparazione del caso. La *Compagnia*, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative sino ad un **massimo di 25 euro per intervento**.

Altri servizi di assistenza

- **Servizio diritti protetti**

La *Centrale Operativa* di Mapfre Asistencia S.A., su semplice richiesta telefonica, mette in contatto l'Assicurato con la sua équipe legale che è a disposizione per fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore, informazioni giuridiche relative alle seguenti materie:

- diritto del lavoro (esclusa la legislazione previdenziale);
- proprietà e contrattualistica;
- problemi condominiali;
- credito.

Tale servizio è in funzione nei soli giorni feriali ed in orario di ufficio.

In ossequio alle normative vigenti, in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza ed Mapfre Asistencia S.A. non si assume alcuna responsabilità derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato per la tutela dei propri interessi.

- **Consult Service**

Contattando la *Centrale Operativa* di Mapfre Asistencia S.A. l'Assicurato può inoltre richiedere le seguenti informazioni:

- indirizzi di cliniche, ospedali, pronto soccorso;
- indirizzi di auto officine autorizzate di tutte le marche;
- orari di aerei, treni, traghetti;
- trasmissioni di messaggi urgenti 24 ore su 24.

- **Assistenza informatica al PC**

La *Centrale Operativa* di Mapfre Asistencia S.A., in funzione 24 ore su 24, potrà risolvere i problemi informatici occorsi ai personal computers utilizzati dall'Assicurato, e se necessario metterlo in contatto telefonico con la propria équipe di tecnici specializzati che sarà a disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 21. **Si precisa che tale servizio riguarda esclusivamente problemi concernenti HARDWARES IBM - compatibili (o APPLE) ed il sistema operativo MS DOS. Sono pertanto escluse informazioni relative al SOFTWARE di qualsiasi genere utilizzato dall'Assicurato.**

Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dall'assistenza:

- i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificamente da Mapfre Asistencia S.A..

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, **Esplosioni** o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od **allucinogeni**, salvo in caso di uso terapeutico accertato da un medico di Mapfre Asistencia S.A..

In caso di *Sinistro*

Prova

È a carico di chi richiede l'assistenza di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di *Polizza*.

Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'*Assicurato* potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800-181515 oppure al numero di Biella: + 39 015-255.9790 oppure può scrivere a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.,
Strada Trossi 66
13871 Verrone (BI)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di *Polizza* preceduto dalla sigla **ZURC**
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'*Assicurato* – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Allegato 1: moduli di denuncia *Sinistro*

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo *Intermediario assicurativo*.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di *Furto* o di *Incendio* di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Gentile Cliente, abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno. Le suggeriamo di compilarlo con attenzione e di inoltrarlo personalmente o via fax al suo Intermediario assicurativo. Importante, in caso di furto o di incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà allegare la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

ASSICURATO		
COGNOME NOME		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	N° polizza

DANNEGGIATO		
COGNOME NOME		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

SINISTRO	
DATA SINISTRO	LUOGO SINISTRO
TIPO SINISTRO: <input type="checkbox"/> INCENDIO e/o DANNI ALLE PROPRIE COSE <input type="checkbox"/> FURTO/RAPINA <input type="checkbox"/> DANNI A TERZI	

Descrizione delle modalità dell'evento

Descrizione dei danni alle proprie cose o dei beni rubati (con specifica di qualità, quantità e valore dei beni danneggiati o rubati):

Descrizione dei danni a terzi

Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato?

sì no

COMPAGNIA	NUMERO DI POLIZZA	SOMME ASSICURATE
-----------	-------------------	------------------

DATA	FIRMA
------	-------

ALLEGATI:

Eventuale richiesta danneggiato Elenco descrittivo dei beni di maggior pregio danneggiati o rubati

Denuncia alle Autorità Altri

Totale pagine allegate inclusa la presente



Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza.

Spett.le D.A.S.
Via Enrico Fermi, 9/b
37135 VERONA - Fax 045/83.51.023

All'Intermediario assicurativo di _____

Fax n. _____

ASSICURATO				
COGNOME NOME			INDIRIZZO	
TELEFONO	FAX	E.MAIL		

AVVERSARIO				
COGNOME NOME			INDIRIZZO	
TELEFONO	FAX	E.MAIL		

QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L'AVVERSARIO?

DATA SINISTRO	POLIZZA NUMERO	DATA EFFETTO	DATA SCADENZA	QUIETANZA PAGATA SINO AL

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)

TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)

DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO

per le VERTENZE DI LAVORO - fotocopia Libro Matricola

per le VERTENZE CONTRATTUALI - fotocopia contratto, commissione, conferma d'ordine, corrispondenza, ecc.

VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)

IMPORTANTE

PRETESE AVVERSARIE (QUALI RICHIESTE O CONTESTAZIONI SONO STATE AVANZATE DA PARTE AVVERSARIA?)

SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):

RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI POLIZZA RELATIVE ALLA "GESTIONE DEL SINISTRO": Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati.

I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza

L'ASSICURATO _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

IL CONTRAENTE _____

_____ li _____ 20_____

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1990.SET INFORMATIVO - ed. 01.2023

